



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Santa Croce sull'Arno

56029 Santa Croce sull'Arno (Pisa) -Distretto Scolastico n° 24
Via Pisacane, 15 Tel. 0571-30069 – FAX 0571-30693
C.F. 91009050500 –CM.PIIC810006- www.icsantacrocearno.edu.it
e-mail piic810006@istruzione.it pec:piic810006@pec.istruzione.it



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Premessa

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca e di esperienza sociale, improntata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia redatta a New York il 20/11/1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano. Essa contribuisce inoltre allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e l'acquisizione di comportamenti corretti che sono alla base di qualsiasi convivenza civile. Il raggiungimento di tali traguardi non può prescindere da una sinergica collaborazione con le famiglie che ha come obiettivo finale la crescita personale dei ragazzi come futuri cittadini della nostra società. Spesso i ragazzi, specie quelli in fase adolescenziale, cadono in comportamenti scorretti che “impongono” alla scuola la responsabilità di prendere decisioni di carattere disciplinare, intese come interventi di natura educativa che tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente. Lo scopo educativo deve contemplare anche la riparazione pratica del danno arrecato; la sospensione per la scuola secondaria di I grado può prevedere anche l'obbligo di frequenza.

Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni, D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede.

A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, la valutazione del comportamento è espressa in decimi. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo come previsto dall'art. 5, dell'ordinanza ministeriale n. 3 del 9 gennaio 2025, c.3 che qui integralmente si riporta: “In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato per gli alunni a cui è attribuito un voto di comportamento inferiore a sei decimi”. Secondo quanto previsto dalla nota ministeriale n. 2867 del 23-01-2025: “Il voto di comportamento costituisce un elemento determinante per la non ammissione dell'alunno alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo. Infatti, nel caso in cui il consiglio di classe attribuisca nello scrutinio finale un voto inferiore a sei decimi, è disposta la non ammissione dell'alunno anche in presenza di una valutazione pari o superiore a sei decimi nelle discipline del curriculum”. Inoltre, come precisato al comma 2 stesso articolo: “Il voto attribuito al comportamento degli alunni in sede di scrutinio finale è riferito all'intero anno scolastico”.

Ferma l'applicazione della presente disposizione, sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento al voto insufficiente, nonché eventuali modalità applicative della presente premessa giuridica.

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento di disciplina viene emanato in esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 24, così come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235, e ai sensi della nota MIUR Prot. n. 3602/P0 del 31 luglio 2008 e della Circolare n. 5274 dell'11 luglio 2024.
2. Si integra con il Patto Educativo di Corresponsabilità che prevede disposizioni sui diritti e doveri nel rapporto tra questa Istituzione scolastica autonoma, gli alunni e le famiglie, al fine di condividere i nuclei fondanti dell'azione educativa. È coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.
3. Il presente Regolamento può essere rivisto in ogni momento, a seguito di innovazioni normative, ovvero su autonoma proposta degli organi collegiali della scuola. Ogni modifica deve essere deliberata dal Consiglio di Istituto.

ART. 2 - FINALITÀ

Il presente regolamento intende individuare i comportamenti degli studenti che configurano mancanze disciplinari in riferimento ai propri doveri, onde assicurare il buon andamento e il corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica. E' tuttavia necessario richiamare alcune considerazioni sulle responsabilità educative dei genitori e degli insegnanti:

- A) I genitori sono chiamati a impartire ai figli l'educazione primaria ("buona educazione", rispetto degli altri, superamento dell'egocentrismo, capacità di dominare l'impulsività, maturazione di una giusta ed equilibrata ambizione personale), fornendo anche precise istruzioni riguardanti il rispetto delle regole delle comunità in cui essi vivono. La scuola non può essere ritenuta responsabile per comportamenti pericolosi o inadeguati degli alunni dovuti ad un'educazione familiare carente o assente: quando necessario, infatti, spetta ai genitori mettere in atto, con la dovuta autorevolezza, gli interventi direttivi e dissuasivi ritenuti utili per far acquisire ai figli, ad esempio, il "senso del limite" nei loro comportamenti, il rifiuto dell'aggressività nella relazione con gli altri, la prudenza e l'accortezza nei comportamenti, ecc. Il dovere di istruire ed educare i figli non viene meno per il solo fatto che il minore sia affidato alla vigilanza della Scuola (art. 2047 e seguenti del Codice Civile). Ai genitori, inoltre, spetta il compito di sostenere l'azione educativa messa in atto dagli insegnanti a scuola, evitando, ad esempio, di criticarli in presenza dei figli.
- B) Gli insegnanti, operando in un ambiente educativo, sono chiamati a mettere in atto, con riguardo all'età degli alunni e in modo coerente con le Indicazioni Nazionali e con il P.T.O.F., interventi collettivi e personalizzati volti allo sviluppo-consolidamento delle abilità sociali, al potenziamento delle capacità di autonoma organizzazione, alla progressiva interiorizzazione delle regole che presiedono ai vari momenti della giornata scolastica e della vita di relazione (Educazione alla convivenza civile – Educazione alla cittadinanza e alla Costituzione). Gli stessi insegnanti sono tenuti a far presente ai genitori eventuali problemi educativi riscontrati, in modo da consentire agli stessi l'attuazione degli interventi necessari.
- C) La scuola, in caso di comportamenti pericolosi o scorretti degli alunni, tali da creare situazioni di rischio in classe e nella comunità scolastica e, in assenza di adeguata e tempestiva collaborazione da parte della famiglia, è chiamata ad applicare progressivamente sanzioni,

attraverso gli organi competenti ad erogarle con il relativo procedimento. Tali provvedimenti sono contenuti nel presente documento. Il documento, tuttavia, non vuole essere un elenco di divieti e di regole, ma si propone di introdurre nel nostro Istituto un apparato normativo che consenta alla comunità educante di realizzare un contesto organizzativo e didattico ordinato, con regole di comportamento chiare e condivise, fondate sul principio del rispetto delle persone e dei beni comuni. Alla luce di tali considerazioni, i provvedimenti disciplinari in oggetto posseggono una finalità eminentemente educativa e formativa, tendono a sviluppare e a rafforzare il senso di responsabilità individuale e la cultura della legalità.

ART. 3 - SIGNIFICATO DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

- a) Compito preminente della scuola è, come già evidenziato nella premessa, educare e formare, non punire. A questo principio deve essere improntata qualsiasi azione disciplinare.
- b) La successione delle sanzioni non è né deve essere, automatica: mancanze lievi, anche se reiterate, possono rimanere oggetto di sanzioni leggere; mancanze più gravi sono oggetto di sanzioni o procedimenti rieducativi commisurati.
- c) La responsabilità disciplinare è personale, la sanzione nell'ambito della comunità scolastica è pubblica e viene adottata secondo criteri di trasparenza.
- d) Le sanzioni disciplinari sono tempestive, per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia, sono graduate, proporzionate alle infrazioni commesse e alle conseguenze che da esse derivano o potrebbero anche solo potenzialmente derivarne e, in specifici casi, in relazione a documentate situazioni personali dell'alunno.
- e) Le sanzioni disciplinari sono ispirate al principio della responsabilità personale e della riparazione del danno; pur tuttavia, la riparazione estingue solo parzialmente la mancanza rilevata.
- f) L'applicazione di una sanzione non esclude la responsabilità dell'alunno in merito al risarcimento degli eventuali danni arrecati.
- g) Ogni provvedimento disciplinare deve comunque preservare il diritto alla riservatezza.
- h) Nessuna sanzione può influire sulla valutazione del profitto delle singole discipline ma concorre alla determinazione del voto di comportamento. Ogni provvedimento disciplinare è sempre adottato dal Consiglio di Classe (fino a 15 gg) o dal Consiglio d'Istituto (oltre i 15 giorni) e deve contemplare modalità di rapporto con la famiglia.
- i) Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza prima essere invitato a esporre le proprie ragioni e senza che ne sia riconosciuta la responsabilità.
- j) In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
- k) La convocazione dei genitori non deve configurarsi come sanzione disciplinare ma come mezzo di informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero. Ogni provvedimento disciplinare sarà tanto più opportuno ed efficace quanto più condiviso dalla Famiglia in un'azione educativa comune tra Scuola e Famiglia.

- l) Il coordinatore di classe provvederà a prendere in carico le azioni previste dal regolamento. Curerà la convocazione del relativo consiglio di classe e con esso valuterà le azioni educative da intraprendere e contestualmente convocherà il genitore per informarlo dell'accaduto e della azione educativa intrapresa.
- m) Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme e allo spirito dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse (DPR 249 del 24.06.98) come modificato e integrato dal DPR 235 del 21.11.07.

ART. 4 - CLASSIFICAZIONE DELLE SANZIONI

Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica (in ordine di gravità)

- A. **RICHIAMO VERBALE** da parte dei Docenti e/o coordinatore di classe.
- B. **RICHIAMO SCRITTO** che si qualifica con le due tipologie di note che seguono:
 - NOTA GENERICA** da parte dei Docenti e/o coordinatore di classe (il docente segnala al coordinatore di classe con precisa nota sul registro di classe).
 - NOTA DISCIPLINARE** da parte dei Docenti e/o coordinatore di classe (il docente segnala al coordinatore di classe con precisa nota sul registro di classe).
- C. Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni: viene disposto dal Dirigente Scolastico su delibera del Consiglio di Classe, convocato anche in seduta straordinaria.
- D. Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni: si tratta di un provvedimento irrogato solo nel caso di gravi reati o di pericolo per l'incolumità delle persone. Viene disposto dal Dirigente Scolastico su delibera del Consiglio di Istituto, convocato anche in seduta straordinaria.
- E. Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico: irrogate dal Consiglio di Istituto solo in presenza delle condizioni specificamente riportate nel DPR 248/1998, modificato ed integrato dal DPR 235/2007 con conseguente esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi: irrogate dal Consiglio di Istituto solo in presenza delle condizioni specificamente riportate nel DPR 248/1998, modificato ed integrato dal DPR 235/2007. In tale fattispecie si dovrà considerare la gravità della violazione commessa in relazione alle circostanze specifiche, alla intenzionalità del gesto, sue modalità, alla natura dolosa o colposa della violazione, alla gravità del danno o disagio cagionato, alla situazione personale dello studente ed eventuali precedenti.

ART. 5 - ESTENSIONE DELLE SANZIONI

Tutte le sanzioni si intendono applicabili, per le stesse tipologie di comportamento, anche in situazioni scolastiche che si svolgano fuori dai locali dell'Istituto e/o in orario extrascolastico per lo svolgimento di attività didattiche quali ad esempio progetti, competizioni sportive, uscite, visite guidate, viaggi d'istruzione, etc.

ART. 6 - LIMITAZIONI ALLA PARTECIPAZIONE AD USCITE DIDATTICHE O VIAGGI DI ISTRUZIONE (COMPRESSE LE ATTIVITÀ RELATIVE A PROGETTI DI ISTITUTO)

Essa consiste nella sospensione eccezionale da attività inter, para o extrascolastiche laddove venisse meno il rapporto fiduciario con l'alunno stesso e la garanzia di un comportamento adeguato e consono con il luogo specifico in cui si svolgono determinate attività che hanno tuttavia sempre valore didattico; possono in via eccezionale non essere ammessi a partecipare alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione gli allievi che, oltre ad essersi contraddistinti per sanzioni disciplinari frequenti o di grave intensità, hanno fatto decadere il patto educativo di corresponsabilità.

L'applicazione di questo articolo è di competenza del Consiglio di Classe che, previa attenta valutazione del singolo e specifico caso, delibera motivandone le ragioni la partecipazione / non partecipazione alle attività previste da programmazione didattica.

Nello stesso periodo di effettuazione delle visite guidate o viaggi d'istruzione saranno previste attività didattiche suppletive cui l'alunno è tenuto a partecipare, sempre che non sia stato disposto per il periodo in cui esse ricadono l'allontanamento temporaneo dalle lezioni.

ART. 7 - COMMUTAZIONE DELLE SANZIONI

Nei casi previsti dagli artt. 4 e 5 del presente regolamento il Consiglio di classe deve offrire allo studente la possibilità di convertire le sanzioni comminate in attività da svolgere in favore della comunità scolastica o in altre attività a scopo sociale che possano utilmente costituire una riparazione, quali ad esempio approfondimento di tematiche riguardanti l'educazione alla legalità, letture specifiche o predisposizione di elaborati al fine di maturare consapevolezza e ravvedimento.

Le possibili tipologie di attività/percorsi educativi di recupero e di responsabilizzazione dello studente, su proposta del Coordinatore di classe e/o del Consiglio di classe, commisurate all'entità della violazione commessa possono essere così esemplificate a titolo non esaustivo:

- a. predisposizione di materiali didattici;
- b. produzione di elaborati che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella Scuola;
- c. intervento rieducativo basato sulla trasmissione di informazioni relative alle disposizioni di legge e di nozioni di educazione civica oppure quanto deciderà il consiglio di classe utilizzando il fine educativo della riparazione del danno.

ART. 8 - ESAMI DI STATO

Le sanzioni per le mancanze commesse durante le sessioni di esame sono irrogate dalla Commissione esaminatrice, che ha competenza anche nei riguardi dei candidati interni ed esterni.

ART. 9 - IMPUGNAZIONI

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori dell'alunno coinvolto, entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento disciplinare, all'apposito "Organo di garanzia" (O.G.), istituito presso l'istituto ai sensi dell'Art. 5, secondo comma, D.P.R. 249/98, e come disciplinato dal Regolamento di modifica dello statuto (D.P.R. n. 235/2007).

I doveri degli studenti sono stati suddivisi per macro-aree e per ogni area sono stati identificati le tipologie di mancanze.

AREA 1 – COMPORTAMENTO

- ✓ rispetto delle regole
- ✓ rispetto delle norme di sicurezza
- ✓ rispetto delle strutture e delle attrezzature

AREA 2 – RAPPORTI CON GLI ALTRI

AREA 3 – FREQUENZA

AREA 1 – COMPORTAMENTO

RISPETTO DELLE REGOLE

a) Mancanza del materiale scolastico
b) Utilizzo di abbigliamento inadeguato al decoro dell'istituzione oppure all'attività prevista
c) Interruzioni e/o interventi inopportuni durante le attività didattiche
d) Uscita dall'aula senza permesso (per es. al cambio dei docenti)
e) Prolungata e immotivata permanenza fuori dall'aula
f) Corse/urla all'interno della scuola
g) Uscita caotica e disordinata alla fine delle lezioni o in caso di spostamenti all'interno della scuola
h) Utilizzo di oggetti di uso non scolastico che possono essere motivo di distrazione nello svolgimento delle lezioni e/o fonte di pericolo per la propria e l'altrui incolumità
i) Manomissione e/o falsificazione di firme o attestazioni
j) Utilizzo di cellulari o altri dispositivi elettronici (a solo titolo di esempio smartwatch ecc.) durante le ore di attività didattica che non sia pertinente con le attività in corso di svolgimento

RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA

k) Lancio di oggetti
l) Spinte pericolose ai compagni
m) Violazione delle norme sulla sicurezza contenute anche nei Regolamenti o disposizioni
n) Infrazione al divieto di fumo in tutte le pertinenze dell'istituto (ivi compreso l'uso di sigarette elettroniche)
o) Introduzione a scuola di articoli e sostanze pericolose (petardi, alcolici, stupefacenti, lame, ecc.) e di oggetti atti a recare offesa (coltelli, bastoni, ecc.);

RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE

p) Imbrattamento locali della scuola o parte di essi (banchi, sedie, muri ...)
q) Mancanza di mantenimento della pulizia dell'ambiente
r) Mancato utilizzo dei cestini per i rifiuti
s) Comportamento negligente nell'uso di particolari attrezzature, arredi, materiale scolastico
t) Danneggiamento di attrezzature di laboratorio, arredi o materiali didattici
u) Danneggiamenti strutturali e pericolosi per l'incolumità della comunità scolastica

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE PRINCIPALI SANZIONI DISCIPLINARI (CFR. ART.4 COMMI 2, 3, 4 DELLO STATUTO DEGLI STUDENTI E STUDENTESSE).

AREA 1 – COMPORTAMENTO

RISPETTO DELLE REGOLE SCOLASTICHE

A)

COMPORTAMENTI CHE CONFIGURANO MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI DISCIPLINARI	ORGANO COMPETENTE
Mancanza del materiale scolastico	-Richiamo verbale -Nota generica su registro elettronico Se reiterato: comunicazione alla famiglia con nota disciplinare su Registro elettronico	Docente
Utilizzo di abbigliamento inadeguato al decoro dell'istituzione o all'attività prevista	-Richiamo verbale -Nota generica su registro elettronico Se reiterato: comunicazione alla famiglia con nota disciplinare su Registro elettronico	Docente

B)

COMPORTAMENTI CHE CONFIGURANO MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI DISCIPLINARI	ORGANO COMPETENTE
Interruzioni e/o interventi inopportuni durante le attività didattiche	-Richiamo verbale -Nota disciplinare sul registro di classe; se reiterato (e secondo i casi): - Convocazione genitori - Convocazione del CdC - Sospensione dalle lezioni per un periodo da valutare in sede di Cdc, comunque non superiore a 15 giorni, ed eventuale svolgimento dei compiti personalizzati valutati in forma autonoma.	Docente, DS
Uscita dall'aula senza permesso (per es. al cambio dei docenti)		
Prolungata e immotivata permanenza fuori dall'aula		
Corse/urla all'interno della scuola		Consiglio di Classe
Uscita caotica e disordinata in caso di spostamento all'interno della scuola e/o alla fine delle lezioni		
Utilizzo di oggetti di uso non scolastico che possono essere motivo di distrazione nello svolgimento delle lezioni e/o fonte di pericolo per la propria e l'altrui incolumità		
Manomissione e/o falsificazione di atti pubblici.		

COMPORTAMENTI CHE CONFIGURANO MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI DISCIPLINARI	ORGANO COMPETENTE
Utilizzo di cellulari o altri strumenti digitali (a solo titolo di esempio smartwatch ecc). durante l'orario scolastico (compresi corsi pomeridiani anche facoltativi) in tutti i locali o spazi scolastici o di pertinenza che non sia pertinente o previsto dalle attività in corso di svolgimento N.B. (Per utilizzo del cellulare o altri strumenti per fotografare, registrare, riprendere, senza autorizzazione, compagni, insegnanti, personale non docente, con la successiva divulgazione sia in rete che attraverso altri canali di comunicazione. VEDI AREA 2)	1° volta: - Nota disciplinare sul registro di classe Recidiva: - Convocazione della famiglia. Adozione di provvedimenti disciplinari: - sospensione graduale dalle lezioni (a seconda della decisione del CdC), e comunque non superiore ai 15 giorni, e svolgimento dei compiti personalizzati relativi a temi inerenti la legalità e la tutela della privacy; -abbassamento della valutazione del comportamento.	Docente, informandone il Coordinatore di classe Dirigente Scolastico CONSIGLIO DI CLASSE delibera l'adozione dei provvedimenti disciplinari modulandone la sanzione.

RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA CHE TUTELANO LA SALUTE

Lancio di oggetti	-Nota disciplinare sul registro di classe e/o convocazione genitori - Convocazione del CdC -Sospensione dalle lezioni graduale (a seconda della gravità e della conseguente decisione del CdC), e comunque non superiore ai 15 giorni, e svolgimento dei compiti personalizzati inerenti i danni alla salute valutati in forma autonoma -Allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni - Esclusione dallo scrutinio finale ovvero non ammissione all'Esame di Stato	Docente, Coordinatore di classe DS Consiglio di Classe Organo di Garanzia
Spinte pericolose e volontarie ai compagni		
Violazione delle norme sulla sicurezza		
Infrazione al divieto di fumo all'interno dell'istituto		
Introduzione nella scuola di articoli o sostanze pericolose (petardi, lame, alcolici, stupefacenti, ecc.) e di oggetti atti a recare offesa (coltelli, bastoni, ecc.);		

RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE

Imbrattamento locali della scuola o parte di essi (banchi, sedie, muri, ...)	Nota disciplinare sul registro di classe; se reiterate altre due volte: - Convocazione della famiglia. - Adozione di provvedimenti disciplinari	Docente, informandone il Coordinatore di classe Coordinatore di classe
Mancanza in classe mantenimento della pulizia dell'ambiente		
Mancato utilizzo dei cestini per i rifiuti		
Comportamento negligente nell'uso di particolari attrezzature, arredi, materiale scolastico	Nota disciplinare sul registro di classe; se reiterato e secondo gravità: - Convocazione genitori - Convocazione del CdC - Sospensione dalle lezioni graduale (a seconda della gravità e della conseguente decisione del CdC) e svolgimento dei compiti personalizzati valutati in forma autonoma - Risarcimento da parte della famiglia dei danni provocati. - Allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni. - Esclusione dallo scrutinio finale ovvero non ammissione all'Esame di Stato.	Docente, informandone il Coordinatore di classe Coordinatore di classe DS Consiglio di Classe Organo di Garanzia
Danneggiamento di attrezzature di laboratorio o materiali didattici		
Danneggiamento di attrezzature, arredi o materiali scolastici		
Provocazione di danneggiamenti strutturali e pericolosi per l'incolumità della comunità scolastica		

AREA 2 – RAPPORTI CON GLI ALTRI

- a) Offese, insulti, intimidazioni, termini volgari rivolti a studenti, docenti e/o ad operatore scolastico che avvengano in orari e locali scolastici con modalità verbali o grafiche anche attraverso vari strumenti di comunicazione (social network, twitter, facebook, whatsapp, ecc)
- b) Non rispetto di beni altrui
- c) Spinte pericolose ai compagni o al personale scolastico
- d) Ricorso alla violenza verbale o alle minacce
- e) Episodi di violenza tra alunni all'interno della scuola
- f) Utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui
- g) Atti o parole che consapevolmente tendono a emarginare o offendere altri studenti.
- h) Incitamento alla discriminazione nei confronti di altre persone.
- i) Furto
- j) Atti che mettano in pericolo l'incolumità altrui
- k) Atti di bullismo / molestie

COMPORTAMENTI CHE CONFIGURANO MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI DISCIPLINARI	ORGANO COMPETENTE
Offese verbali, insulti, termini volgari rivolti a studenti, a docenti o ad operatore scolastico che avvengano in orari e locali scolastici con modalità verbali o grafiche	Nota disciplinare sul registro di classe; se reiterato due volte: - Convocazione della famiglia e Consiglio di Classe straordinario	Docente Consiglio di classe
Non rispetto di beni altrui		
Spinte pericolose ai compagni o al personale	Nota disciplinare sul registro di classe; se reiterato: - Convocazione genitori - Convocazione del CdC - Sospensione dalle lezioni graduale (a seconda della gravità e della conseguente decisione del CdC), e comunque non superiore ai 15 giorni, e svolgimento dei compiti personalizzati valutati in forma autonoma; per i comportamenti gravi, secondo i casi e in compendio al precedente: - Allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni. - Abbassamento della valutazione del comportamento - Esclusione dallo scrutinio finale ovvero non ammissione all'Esame di Stato.	Docente DS Consiglio di classe (D.S., docenti, genitori) Organo di Garanzia
Ricorso alla violenza verbale o alle minacce durante discussione con compagni		
Episodi di violenza tra alunni all'interno della scuola		
Utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui		
Atti o parole che consapevolmente tendono a emarginare o offendere altri studenti.		
Incitamento alla discriminazione nei confronti di altre persone		
Furto		
Atti che mettano in pericolo l'incolumità altrui		
Atti di bullismo / molestie		

Le sanzioni previste non sostituiscono, da parte delle persone offese, l'eventuale denuncia alle Autorità competenti, come previsto dall'art.2 della Legge n.71 del 29/05/2017 (tutela del minore).

AREA 3 – FREQUENZA

- a) Ritardi
- b) Assenze non giustificate
- c) Elevato numero di assenze

COMPORTAMENTI CHE NECESSITANO INTERVENTI	PROVVEDIMENTI
Ritardi	Per ritardi oltre i 5 minuti di inizio dell'attività didattica l'alunno deve essere accompagnato da un genitore o un delegato.
Assenze non giustificate	Fin dalla prima assenza non giustificata, convocazione della famiglia che dovrà giustificare di persona l'assenza.
Elevato numero di assenze	Comunicazione alla FS Area Disagio; se reiterate: comunicazione ai servizi sociali

Approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n.36 del 16/05/2025.

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 106 del 19/05/2025.